



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Requisiti per l'accudimento di animali da compagnia di terzi

Quando i detentori sono al lavoro o in vacanza, spesso affidano i loro cani e altri animali da compagnia a servizi di accudimento degli animali. Esistono diverse offerte che si differenziano per le prestazioni fornite e la struttura di funzionamento. L'accudimento può avvenire sia nei locali di chi offre il servizio sia nel luogo di residenza del detentore. Per i cani è anche usuale passare a prenderli per portarli a passeggio. I confini tra l'accudimento degli animali e le pensioni vere e proprie, che offrono accudimento anche durante la notte o per periodi prolungati, sono fluidi.

Per l'accudimento a titolo professionale degli animali si applicano le direttive della legislazione sulla protezione degli animali; in particolare l'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) contiene diverse disposizioni in materia. L'USAV pubblica le presenti informazioni tecniche sui requisiti per la cura di animali di terzi in modo da fornire una migliore comprensione delle prescrizioni legali. L'obiettivo è quello di distinguere i servizi di accudimento che necessitano di autorizzazione da quelli che invece non la richiedono e di armonizzare l'esecuzione cantonale in questo settore. Le informazioni tecniche si rivolgono alle persone che si occupano di animali di terzi e/o gestiscono una pensione per animali, nonché ai servizi veterinari cantonali competenti incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

Distinzione tra servizio di accudimento di animali e pensione per animali

L'accudimento degli animali si differenzia dalla pensione per il tempo di accudimento: le pensioni accolgono gli animali anche per la notte, mentre i servizi di accudimento per gli animali se ne occupano solo durante il giorno. Sono sinonimi di accudimento degli animali, tra gli altri, anche i termini petsitting, petsitter, dogsitter, house sitter, house sitting. Spesso i servizi di accudimento offrono le loro prestazioni, in genere per pochi cani, anche durante le vacanze del detentore, e ci sono pensioni per animali che si occupano dei cani per un solo giorno, quindi non sempre è possibile differenziare in maniera chiara l'una o l'altra categoria. Tuttavia, ciò non è un problema, perché i requisiti dell'ordinanza sulla protezione degli animali sono gli stessi per entrambe le offerte – anche per quanto riguarda la formazione.

Chi offre un servizio di accudimento di animali a titolo professionale necessita di un'autorizzazione. Le norme specifiche per l'accudimento (professionale), la cura e la detenzione degli animali si trovano principalmente negli articoli 101 e 102 dell'OPAn.

Attività a titolo professionale

L'attività di accudimento si considera svolta a titolo professionale quando sono soddisfatti i seguenti requisiti: una persona o un'organizzazione accudisce regolarmente animali di terzi, offre attivamente le proprie prestazioni pubblicizzandole per esempio su Internet o con un adesivo sull'auto, e con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi (art. 2 cpv. 3 lett. a OPAn).

Obbligo di autorizzazione e conteggio del numero di animali

Se vengono accuditi più di cinque animali al giorno (24 ore), la persona o l'organizzazione che fornisce il servizio o i locali di accudimento necessita di un'autorizzazione del servizio veterinario cantonale (cfr. art. 101 lett. a e b OPAn). Questo requisito si applica indipendentemente dal fatto che gli animali siano accuditi contemporaneamente o consecutivamente entro le 24 ore e anche indipendentemente dal numero di giorni settimanali in cui viene prestato il servizio di accudimento degli animali. Gli animali propri sono di norma inclusi dal servizio veterinario cantonale nel calcolo del numero di animali, se sono tenuti nelle stesse strutture degli animali di terzi. Il calcolo del numero di animali è indipendente dal fatto che gli animali siano accuditi a casa dei loro detentori, portati a fare una passeggiata o alloggiati nei locali del servizio di accudimento o del ricovero per animali. Se gli animali vengono accuditi in acquari, terrari o recinti per piccoli animali, di solito viene riservato loro un posto. Per il calcolo dettagliato dei posti per le singole specie animali è necessario consultare il servizio veterinario cantonale competente al momento della valutazione dell'obbligo di autorizzazione.

L'accudimento di un massimo di cinque animali di terzi non è soggetto ad autorizzazione. Tuttavia, anche in questo caso devono essere rispettate le prescrizioni vigenti in materia di protezione degli animali. Ciò riguarda in particolare la gestione, l'accudimento, il ricovero e il trasporto.

Chiunque offra a titolo professionale servizi di accudimento degli animali e/o posti in un rifugio deve documentare il servizio fornito per consentire una valutazione del numero di animali accuditi e quindi la valutazione dell'obbligo di autorizzazione.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Affinché un'autorizzazione possa essere rilasciata, devono essere soddisfatte in particolare le seguenti condizioni:

Infrastruttura: locali, parchi e attrezzature devono corrispondere al numero e alla specie degli animali (art. 101a cpv. 1 lett. a OPAn). Ciò vale per l'accudimento presso la persona che offre il servizio ma anche per i veicoli con cui vengono trasportati gli animali. Occorre anche evitare che gli animali possano fuggire dai parchi (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. c OPAn). Devono essere rispettati i requisiti minimi relativi alle dimensioni e agli impianti di parchi, voliere, acquari o terrari di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 10 cpv. 1 OPAn).

Organizzazione e documentazione: chi offre servizi di accudimento di animali e/o posti in rifugio a titolo professionale, deve documentare adeguatamente l'attività indipendentemente dal numero di animali accuditi (art. 101a lett. b OPAn). Ciò comprende:

- la documentazione e la struttura organizzativa: per organizzazioni con più sedi o con più dipendenti, anche i dati sulle diverse sedi, sull'istruzione dei dipendenti e sulla loro formazione e formazione continua;
- il controllo dell'effettivo di animali con la relativa identificazione degli stessi (cani: numeri di microchip) e inizio e fine dell'accudimento (data);
- la documentazione delle attività di accudimento quotidiane in riferimento all'effettivo; e
- l'elenco degli indirizzi dei clienti con indicazione dell'entità dell'accudimento.¹

Formazione: le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito la formazione richiesta (art. 101a lett. c OPAn).

¹ Le persone addette al controllo possono utilizzare i dati solo nell'ambito dell'attività di controllo e non possono trasmetterli a terzi. Esse sono soggette al segreto d'ufficio e quindi garantiscono la riservatezza dei dati.

Massimo 5 animali/posti: il responsabile dell'accudimento degli animali deve essere in possesso della formazione necessaria per la detenzione della specie accudita (art. 102 cpv. 3 OPAn). Secondo la legislazione sulla protezione degli animali, non è richiesta alcuna formazione per l'accudimento dei cani. Di conseguenza, per l'accudimento di un massimo di cinque cani, la legislazione sulla protezione degli animali non richiede una formazione. In alcuni Cantoni, tuttavia, devono essere rispettate ulteriori prescrizioni derivanti dalla legislazione sui cani. Informazioni al riguardo possono essere richieste al servizio veterinario cantonale competente.

Da 6 a 19 animali/posti: chiunque, a titolo professionale, accudisca o offra un ricovero a più di cinque animali deve seguire una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) riconosciuta dall'OPAn per l'accudimento degli animali nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti (art. 102 cpv. 2 OPAn).

La FSNP comprende un corso di almeno quaranta ore con contenuti pratici e teorici nonché un periodo di pratica di almeno tre mesi. Il corso si conclude con un esame (art. 197 cpv. 2 e 3 OPAn, art. 202 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali [OFPA, RS 455.109.1]). La FSNP fornisce le conoscenze teoriche e pratiche necessarie in riferimento alle esigenze degli animali accuditi, in particolare al trattamento rispettoso degli stessi, alla riproduzione, ai requisiti igienici e alle prescrizioni sulla protezione degli animali (cfr. art. 4 cpv. 1 OFPA). Due terzi del periodo di pratica devono essere svolti in una pensione per animali, anche se la persona che svolge la formazione non intende offrire posti in un rifugio per animali. Il motivo è che la formazione autorizza anche a gestire una pensione per animali con un massimo di 19 posti. I requisiti riguardanti infrastrutture e igiene in questo caso sono superiori rispetto a quelle per chi accudisce gli animali a casa del detentore o li porta a passeggio. Questa prescrizione garantisce il rispetto dei requisiti più elevati e la possibilità di ampliare l'offerta di servizi di una pensione per animali senza che il servizio veterinario cantonale debba, nei singoli casi, riesaminare la formazione conclusa.

Le offerte delle FSNP riconosciute dall'USAV sono pubblicate sulla sito Internet dell'USAV al seguente link: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/aus--und-weiterbildung.html>.

Più di 19 animali/posti: nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale che interessano più di diciannove animali, questi ultimi devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali (art. 102 cpv. 1 OPAn). Il requisito non si considera soddisfatto quando più persone dispongono di una formazione specialistica non legata a una professione.

L'esecuzione cantonale richiede solitamente che per ogni 25 posti offerti debba essere impiegato al 100% un guardiano di animali AFC o che almeno un terzo del personale disponga della formazione professionale richiesta.

L'accudimento degli animali da parte di persone diverse dal titolare dell'autorizzazione non comporta nessuna modifica in riferimento alla responsabilità nell'ambito dell'accudimento. Ciò significa che il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità di garantire che gli animali ricevano un ricovero e un accudimento in linea con la protezione degli animali, anche quando a occuparsene sono altre persone. A tale scopo, le persone che si accudiscono gli animali devono essere accuratamente selezionate e istruite sul ricovero e l'accudimento corretti.

Chi è in possesso di una FSNP può occuparsi dell'accudimento di un massimo di 19 animali, anche se è aiutato da altre persone. Per la licenza per l'accudimento professionale di più di 19 animali, è necessario che un guardiano di animali sia responsabile dell'azienda.

Chi, nell'ambito della sua attività di accudimento professionale, trasporta animali di clienti all'interno dei confini svizzeri non ha bisogno di seguire una formazione supplementare per il trasporto. Tuttavia, se l'azienda si avvale di autisti esterni per tale attività, questi devono essere in grado di dimostrare di essere in possesso di una formazione per il trasporto professionale di animali.

In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti (art. 199 cpv. 3 OPAn). La verifica dell'equivalenza viene di norma effettuata nell'ambito di una domanda di autorizzazione ai sensi dell'ordinanza sulla protezione degli animali, ad es. quando si richiede l'autorizzazione per un servizio di accudimento degli animali. Di conseguenza, tale riconoscimento si riferisce solo all'autorizzazione rilasciata e non equivale a una formazione specialistica non legata a una professione in materia, che invece è valida in tutta la Svizzera.

Se prima dell'inizio della formazione FSNP sono stati fatti giorni di pratica, l'organizzatore del corso FSNP può conteggiare tali giorni come periodo di pratica, se soddisfano i requisiti dell'articolo 206 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (formazione della persona responsabile: FSNP o guardiano di animali AFC; specie e numero di animali corrispondono almeno a ciò che la persona intende accudire in seguito). Tuttavia, nel caso in cui la persona abbia detenuto per anni animali propri o abbia concluso una formazione continua come toelettatore di cani o simili, solo il Servizio veterinario cantonale può decidere caso per caso, conformemente all'articolo 199 capoverso 3 OPAn, se rinunciare in tutto o in parte alla formazione FSNP.

Domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione devono essere presentate con l'apposito modulo al Servizio cantonale preposto alla protezione degli animali prima di cominciare il servizio di accudimento a titolo professionale (art. 101b OPAn). Gli indirizzi dei Servizi veterinari cantonali sono disponibili su www.usav.admin.ch
> L'USAV > Chi siamo > Servizio veterinario svizzero.

Autorizzazione, oneri, sorveglianza dell'autorizzazione tramite controlli

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda in particolare la portata dell'attività, la cura e la sorveglianza degli animali, la gestione di un registro di controllo dell'effettivo degli animali, i requisiti e le responsabilità del personale, la documentazione dell'attività e altro ancora (cfr. art. 101b cpv. 3 OPAn).

L'autorizzazione viene rilasciata per una durata massima di dieci anni (cfr. art. 101b cpv. 2 OPAn).

I Servizi veterinari cantonali sono autorizzati a effettuare controlli senza preavviso presso i rifugi per animali e i servizi di accudimento a titolo professionale. Se si riscontrano carenze concernenti alimentazione, accudimento, cura, ricovero o trasporto degli animali o altre violazioni delle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali, il Servizio veterinario cantonale competente ordina misure per il ripristino delle condizioni conformi al diritto. Nei casi gravi, la licenza viene ritirata e alla persona responsabile è fatto divieto di accudire gli animali a titolo professionale.

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn)

Art. 2 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. a ed e OPAn Termini

² A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:

- b. Animali da compagnia: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia;

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- a. *a titolo professionale*: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro;
- e. *parco*: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d'uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca;

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi

¹ I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

Art. 101 lett. c OPAn Obbligo di autorizzazione

Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- a. gestisce una pensione o un rifugio per animali con più di cinque posti;
- b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali;

Art. 101 a OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'attività e non consentono la fuga degli animali;
- b. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 102.

Art. 101b OPAn Domanda e autorizzazione

¹ Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2 e capoverso 3.

² La durata massima dell'autorizzazione è di dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. il numero degli animali e il volume dell'attività;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trasporto degli animali;

- c. il trattamento degli animali;
- d. i requisiti e le responsabilità del personale;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione dell'attività.

Art. 102 OPAn Requisiti in materia di personale per l'accudimento, la cura, l'allevamento e la detenzione degli animali

¹ Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:

- a. nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;
- b. nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 19 animali;

³ Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 5 animali è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.

Art. 197 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione

¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.

² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

³ Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.

Art. 199 cpv. 3 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 202 OPAn Esame

1 Le formazioni di cui all'articolo 197 devono concludersi con un esame.

Art. 206 OPAn Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

1 L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento di tale effettivo.

2 Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.

Art. 3 OFPAn Forma e durata della formazione

1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn.

2 La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi.

Art. 4 Contenuto della parte teorica

1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

- a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
- b. trattamento rispettoso degli animali;
- c. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
- d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;
- e. anatomia e fisiologia degli animali; e
- f. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.